

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 204/36/2012**

### **Svolgimento del processo**

1) Con provvedimento in data 1.4.2010 l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia cancellava l'Associazione "Le Nuvole" con sede in Piazza Vittorio Emanuele 13 Arena Po (PV) dall'Anagrafe Unica delle Onlus. Il provvedimento, facente seguito a PVC del 27.9.2006 e a memoria e relazione illustrativa dell'Associazione, veniva così motivato: "L'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b del comma 1 della citata norma [art. 10 D.L.vo 1997/460] con la conseguenza che tale carenza da sola implica l'indebita fruizione della qualifica in parola. Si rileva altresì che lo statuto dell'ente risulta carente del requisito formale di cui alla lettera f) e parzialmente di cui alla lettera h), comma 1, art. 10 del D.L.vo 1997/460."

2) Con ricorso depositato in Commissione il 9.6.2010 l'Associazione "Le Nuvole" impugnava il suddetto provvedimento di cancellazione del quale chiedeva l'annullamento. La ricorrente esponeva che l'Associazione sin dalla sua nascita e costituzione svolge attività "di preminente interesse sociale ed educativo" offrendo "servizi socio - educativi" per le famiglie e la collettività. In particolare la ricorrente esponeva che l'attività dell'Associazione consiste in servizi ed attività di cura dei minori con articolazione oraria di particolare utilità per le famiglie, in servizi di custodia, cura, animazione e formazione "ludico - ricreativa" a costi simbolici, servizi per l'istruzione e l'aiuto scolastico, servizi di approfondimento e conoscenza delle problematiche genitore e figlio, formazione delle associate, gestione di "Biblioteca di genere", collaborazione con "centro antiviolenza" e progetto "Fai sentire la tua voce", intervento a progetti di sostegno a bambina con "grave problema di disagio socio -- familiare".

Ad avviso della ricorrente tali attività devono ritenersi rientrare tra quelle previste dall'art. 10 del D.L.vo 1997/460 e quindi l'Associazione meritevole del riconoscimento di ente Onlus.

La ricorrente produceva in allegato a memoria del 20.2.2012 "attestato del Comune di Arena Po" e "situazioni contabili" 2006 - 2010.

3) Si costituiva in giudizio a mezzo dell'Ufficio contenzioso l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia la quale chiedeva il rigetto del ricorso riproponendo e argomentando quanto già contenuto nella motivazione dell'atto impugnato di cancellazione.

4) All'udienza dell'1.3.2012 le parti discutevano la controversia che veniva quindi trattenuta in decisione dalla Commissione.

### **Motivi della decisione**

1) Il provvedimento di cancellazione della Associazione "Le Nuvole" dall'Anagrafe Unica delle Onlus è fondato prioritariamente sull'assenza del requisito previsto dall'art. 10 D.L.vo 1997/460, comma 1 lettera b.

2) Tale norma impone alle Onlus di prevedere espressamente nello statuto o nell'atto costitutivo "l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale" nello svolgimento delle loro attività quali indicate nella lettera a). Secondo il comma 2 del medesimo art. 10 il "perseguimento di finalità di solidarietà sociale" si realizza quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie rese dalla Onlus sono dirette ad arrecare benefici a "persone svantaggiate in ragion di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari".

Dette disposizioni normative sono di "stretta interpretazione" (Cass. sentenza n.14371/11).

3) L'Agenzia afferma che "sia lo Statuto che la dichiarazione sostitutiva" resa dal rappresentante dell'Associazione a norma del D.M. 18 luglio 2003, n.266 "nulla dicono sullo stato di svantaggio dei soggetti destinatari dell'attività istituzionale" dell'Associazione.

L'affermazione è esatta. Infatti l'art. 3 dello Statuto (prodotto dall'Ufficio) descrive l'oggetto e lo scopo dell'Associazione ma non fa cenno alcuno allo stato di svantaggio delle persone in favore delle quali viene svolta l'attività dell'Associazione. Nella dichiarazione sostitutiva si dichiara solo che l'Associazione svolge l'attività di "custodia bambini" senza ulteriori specificazioni circa la loro situazione sociale.

L'assenza di espressa previsione nello Statuto delle "finalità di solidarietà sociali" delle attività associative e l'assenza di riferimenti allo stato di svantaggio dei destinatari delle prestazioni rese dall'Associazione comporta la mancanza dei requisiti formali previsti dalla legge per la concessione della qualifica di Onlus e quindi la legittimità del provvedimento di cancellazione impugnato.

4) Né tale conclusione cambierebbe ove anche fosse consentito superare la lettera della legge e le sue imposizioni formali, e quindi verificare se nella realtà concreta l'Associazione ricorrente abbia comunque rispettato i requisiti imposti dalla legge, ovvero svolto di fatto attività diretta a "persone svantaggiate in ragion di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari".

Di ciò, ovvero del rispetto sostanziale delle prescrizioni normative, la ricorrente non ha infatti dato prova.

5) La ricorrente non ha prodotto la documentazione attestante l'attività da essa concretamente svolta, e tantomeno la documentazione di tutte quelle altre attività enumerate in ricorso.

Tuttavia sulla base degli elementi forniti dal PVC del 27.9.2006, dalla dichiarazione sostitutiva nonché dall'attestazione resa dal Comune di Arena Po si può ritenere che l'Associazione "Le Nuvole" svolga essenzialmente l'attività di custodia di bambini di età inferiore ai tre anni e comunque in età prescolare dietro compenso e con la sovvenzione del citato Comune.

6) Trattasi senza dubbio di attività socialmente utile. Ma la legge con il riferimento contenuto all'art. 10 comma 2 lettera a) richiede, al fine di concedere le agevolazioni fiscali riconosciute alle Onlus, che tale utilità sociale sia "rafforzata" in relazione alle persone che ne usufruiscono.

7) Può anche ritenersi che della custodia di bambini usufruiscano anche genitori in condizioni economiche e/o sociali svantaggiate, come desumibile dalla previsioni di rette differenziate in ragione del reddito. Ma la ricorrente non ha fornito al riguardo alcun elemento. La ricorrente avrebbe potuto ad esempio indicare, e provare adeguatamente, il numero delle famiglie in tutto o in parte esentate dal pagamento, fornendo in tal modo una qualche prova che la sua attività è diretta, se non esclusivamente, almeno in modo prevalente e comunque consistente, a persone (famiglie) svantaggiate.

In assenza di tali elementi di prova neppure in una considerazione della fattispecie attenta alla sostanza più che alla forma il ricorso può essere accolto.

8) La materia della controversia e le sue implicazioni giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede: respinge il ricorso. Spese compensate.